

TI_GERICHTE 15.2011.51 vom 23. Mai 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.51

FR: TI_GERICHTE 15.2011.51 du 23 mai 2011

IT: TI_GERICHTE 15.2011.51 del 23 maggio 2011

Regeste

Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.2011 15.2011.51

Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre

Incarto n. 15.2011.51 Lugano 23 maggio 2011 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. _____ fatto spiccare da PI 1 viste le osservazioni 9 maggio 2011 dell'Ufficio; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, il 1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. _____ è stato notificato, secondo le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via _____ a _____; che l'atto è stato consegnato al padre dell'escussa, il quale non ha interposto opposizione; che con il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver autorizzato suo padre a ritirare l'atto esecutivo in questione; che l'Ufficio ritiene che il centro degli interessi dell'escussa sia situato a _____, dove la stessa lavora presso il bar _____ grazie a un permesso di lavoro quale frontaliera; che per determinarne il domicilio giusta l'art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell'art. 46 LEF, deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46); che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid , op. cit., n. 33 ad art. 46) , ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid , op. cit. , n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2); che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid , op. cit. , n. 49 ad art. 46) , mentre per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora, qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n. 36, citata da Schmid , op. cit. , n. 48 ad art. 46; in materia fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2); che l'Ufficio si è fondata su quest'ultima giurisprudenza per notificare il precetto esecutivo a _____; che lo stesso

è tuttavia stato consegnato al padre dell'escussa al proprio domicilio e non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale; che dalle informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di _____ si evince che l'escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per consentirle di svolgere l'attività di cameriera presso il Bar _____ a _____, dal momento che si era trasferita a _____ (VA) in Italia; che al momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l'escussa non risiedeva più presso i genitori; che l'Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto; che appare d'altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe essere notificato in un altro luogo a _____, siccome è assodato che l'escussa non risiede né lavora più in quel comune; che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a , 46 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, _____ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (AR); – PI 1, _____. Comunicazione all'CO 1, _____, per il tramite dell'Ufficio _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.